

Rapporto

numero

data

Dipartimento

26 aprile 2012

GRAN CONSIGLIO

Concerne

della Commissione speciale Costituzione e diritti politici sull'iniziativa parlamentare 14 marzo 2011 presentata nella forma generica da Nenad Stojanovic e cofirmatari per il Gruppo PS per la modifica dell'art. 72 della Legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato (Votazioni nominali più facili e più frequenti)

1. L'INIZIATIVA GENERICA

Con l'iniziativa parlamentare presentata nella forma generica da Nenad Stojanovic e cofirmatari "Per votazioni nominali più facili e più frequenti", si vuole modificare l'attuale prassi sulle votazioni nominali in Gran Consiglio.

Nello specifico, sono tre le richieste formulate:

- abolizione dell'attuale prassi del voto nominale su appello, e sostituzione con la registrazione del voto tramite il voto elettronico;
- introduzione, tramite registrazione elettronica del voto, del voto nominale per ogni votazione sul complesso;
- pubblicazione dei risultati delle votazioni nominali sul sito web del Parlamento in forma sintetica.

Due gli argomenti principali portati a sostegno delle richieste di cui sopra: l'abolizione del voto nominale per appello porterebbe ad una velocizzazione e semplificazione dei lavori del Parlamento. Allo stesso tempo si aumenterebbe la trasparenza dei lavori parlamentari, permettendo ai cittadini di sapere come votano i propri rappresentanti in Gran Consiglio.

2. I LAVORI COMMISSIONALI

La Commissione speciale Costituzione e diritti politici ha incontrato il primo firmatario e sentito le sue argomentazioni.

Dall'audizione è emerso che il punto centrale è quello dell'introduzione generalizzata del voto nominale, inteso non come appello come lo conosciamo oggi, ma come registrazione del voto dei singoli deputati. A questo proposito, dall'audizione è emerso che gli iniziativaisti sarebbero di per sé già soddisfatti se venisse pubblicato il dettaglio del voto nei verbali del Gran Consiglio.

La Commissione condivide gli intenti dell'iniziativa e ritiene utile la generalizzazione della registrazione del voto dei singoli deputati per le votazioni sul complesso.

L'animata e interessante discussione in Commissione ha messo però in evidenza la necessità di chiarire diversi aspetti inerenti le richieste dell'iniziativa. In particolare si è

posto il quesito della fattibilità tecnica, il problema del riconoscimento del deputato che esprime il voto e l'opportunità di disporre più velocemente dei verbali delle sedute.

2.1 Fattibilità tecnica

Per chiarire la fattibilità tecnica, si è provveduto all'audizione dell'ing. Pedrazzoli, progettista dell'impianto informatico dell'Aula del Gran Consiglio.

Dall'audizione è emerso che già oggi il sistema registra il voto di ogni postazione. L'attuale sistema di voto elettronico non comporta quindi alcun impedimento tecnico alla registrazione del voto. Servirà solo una modifica del software per sostituire i numeri dei posti con il nome del deputato che vi siede.

Considerato che l'attuale prassi non obbliga i deputati a votare dalla propria postazione, attualmente il tabulato dei voti non dà la garanzia che il voto di un posto sia effettivamente quello del deputato che normalmente vi siede. Per questo motivo la lista non viene pubblicata e rimane a disposizione unicamente della Segreteria del Gran Consiglio.

2.2 Riconoscimento del deputato che esprime il voto

Come già accennato, la prassi attuale non obbliga i deputati a esprimere il voto dal proprio posto. Questo comporta un problema nella misura in cui non si può essere certi che il voto espresso da un determinato posto sia effettivamente quello di chi normalmente vi siede e non quello di un collega a passeggio per l'Aula.

Due le soluzioni possibili per ovviare a questo inconveniente: la modifica dell'attuale sistema di voto, ad esempio con l'introduzione di un badge di riconoscimento del deputato, oppure l'introduzione dell'obbligo di votare dal proprio posto tramite responsabilizzazione, fiducia e controllo sociale.

In alcuni parlamenti cantonali, sulla scorta di quanto succede anche in Consiglio nazionale, i deputati sono dotati di un badge di riconoscimento che permette di identificare con certezza l'autore del voto. In alcuni Cantoni i deputati sono liberi di scegliere la postazione da cui votare, in altri sono legati al proprio posto nonostante la dotazione del badge.

Altri Cantoni ancora prevedono l'obbligo di votare dal proprio posto pur senza avere strumenti tecnici di controllo.

Questo è ad esempio il caso di San Gallo, dove il *Kantonsrat* è dotato di un sistema molto simile al nostro: vige l'obbligo di votare dal proprio posto senza strumenti tecnici di riconoscimento. Vengono poi pubblicati non solo i risultati di ogni votazione, ma anche il dettaglio del voto dei singoli parlamentari.

Quando è stata ristrutturata l'Aula del Gran Consiglio, in Ticino si è rinunciato all'introduzione di un sistema di voto con riconoscimento, preferendo la semplice soluzione "anti-pianista", che obbliga all'uso di entrambe le mani per l'espressione del voto. La telecamera panoramica, costantemente in funzione, dovrebbe fungere da deterrente perché a nessuno venga in mente di votare da più postazioni.

La Commissione speciale Costituzione e diritti politici ritiene che anche in Ticino si possa adottare un sistema come quello di San Gallo: obbligo di votare dal proprio posto pur senza un sistema di controllo tecnico. Si confida infatti nel buon senso e nella disciplina dei deputati, grazie a cui si ritiene possibile evitare una modifica del sistema, con tutti i maggiori costi che questo comporterebbe. E se, in un momento di debolezza, dovesse

venir meno il buon senso dell'uno o dell'altro deputato, si confida nel buon funzionamento del controllo sociale, che permetterebbe di segnalare eventuali scorrettezze.

2.3 Verbalizzazione

Se da un lato si condivide l'opportunità di rendere pubblico il dettaglio delle votazioni in Gran Consiglio, dall'altro si ritiene anche che sarebbe auspicabile poter disporre in tempi ragionevoli dei verbali, per conoscere anche le motivazioni che hanno portato al voto. Si è quindi approfondita la questione relativa ai tempi di stesura dei verbali, che in Ticino sono notevolmente più lunghi rispetto ad altre realtà cantonali.

A seguito delle sollecitazioni della Commissione in questo senso, la Segreteria del Gran Consiglio ha deciso di rivedere l'organizzazione della stesura dei verbali, in maniera che il verbale di una seduta sia di regola disponibile già alla seduta successiva.

La stesura velocizzata dei verbali permetterà di rendere più chiari anche i motivi che hanno portato al voto.

3. I COSTI DELLE MODIFICHE

A detta del tecnico interpellato (cfr. capitolo 2.1) le modifiche necessarie non comportano grandi difficoltà. Per evitare brutte sorprese, la Commissione ha comunque preferito richiedere un preventivo di spesa.

Secondo l'offerta sottopostaci, il costo delle modifiche si attesta intorno ai 21'500.- franchi. Più della metà della spesa è da ricondurre alla sostituzione del pannello di comando, che si rende necessaria considerato l'aumentare delle informazioni che vi appariranno. Le dimensioni ridotte del pannello di comando utilizzato attualmente non consentirebbero una visualizzazione ottimale delle informazioni.

Una spesa tutto sommato modesta, se si considera il fatto che va a vantaggio della trasparenza nei confronti dell'elettorato e quindi, in definitiva, migliora il nostro sistema democratico.

4. LE MODIFICHE LEGISLATIVE

La richiesta principale dell'iniziativa riguarda la pubblicazione del dettaglio del voto per le votazioni sul complesso: nell'ambito delle modifiche legislative ci si è concentrati su questo aspetto.

L'iniziativa chiede anche di pubblicare online i dettagli delle votazioni. A giudizio della Commissione, non è opportuno regolare a livello di legge la pubblicazione dei risultati delle votazioni. Nella legge viene stabilito il principio della pubblicazione del dettaglio del voto, sarà poi la prassi a stabilire come questa deve avvenire. Prassi che sarà facilmente adattabile allo sviluppo tecnologico e/o alle nuove esigenze, senza dover ricorrere a laboriose modifiche legislative.

La modifica legislativa proposta trae spunto dal diritto parlamentare federale, in particolare dalla Legge federale sull'Assemblea federale del 13 dicembre 2002 (LParl) e dal Regolamento del Consiglio nazionale del 3 ottobre 2003 (RCN). Le modifiche legislative proposte si limitano all'art. 72, che verrebbe modificato come segue (aggiunte in grassetto):

Testo attuale	Proposta di modifica
<p>Modo di votazione. Computo dei voti, maggioranza assoluta</p> <p>Art. 72</p> <p>¹La votazione avviene in modo manifesto, a meno che la legge preveda lo scrutinio segreto.</p> <p>²Su richiesta di almeno 10 deputati o di un gruppo, la votazione si fa per appello nominale.</p> <p>³Gli astenuti non sono computati; nelle votazioni a scrutinio segreto non sono inoltre computate le schede bianche e le schede nulle, riservate le norme per le elezioni.</p> <p>⁴La maggioranza assoluta equivale alla metà più uno dei membri del Gran Consiglio.</p> <p>⁵La maggioranza assoluta dei votanti equivale al numero di voti che, raddoppiato, dà un totale superiore di almeno un'unità a quello dei voti computabili.</p>	<p>Modo di votazione. Computo dei voti, maggioranza assoluta, pubblicazione dei risultati</p> <p>Art. 72</p> <p>¹La votazione avviene in modo manifesto, a meno che la legge preveda lo scrutinio segreto.</p> <p>²Su richiesta di almeno 10 deputati o di un gruppo, la votazione si fa per appello nominale.</p> <p>³Gli astenuti non sono computati; nelle votazioni a scrutinio segreto non sono inoltre computate le schede bianche e le schede nulle, riservate le norme per le elezioni.</p> <p>⁴La maggioranza assoluta equivale alla metà più uno dei membri del Gran Consiglio.</p> <p>⁵La maggioranza assoluta dei votanti equivale al numero di voti che, raddoppiato, dà un totale superiore di almeno un'unità a quello dei voti computabili.</p> <p>⁶Il sistema di voto elettronico conta e registra i voti emessi durante ogni votazione. I voti dei deputati e il risultato della votazione appaiono su tabelloni elettronici.</p> <p>⁷Il risultato della votazione è pubblicato sotto forma di elenco nominativo; in forma cartacea solo quello sul complesso.</p> <p>⁸In caso di difetto dei dispositivi elettronici la votazione avviene per appello nominale.</p>

La soluzione legislativa proposta dalla Commissione rinuncia all'abolizione del voto nominale per appello come richiesto nell'iniziativa parlamentare. Da un lato si ritiene che il senso del voto nominale per appello vada oltre la semplice registrazione del dettaglio del voto, dall'altro il voto nominale per appello rappresenta l'alternativa qualora il sistema di voto elettronico risultasse tecnicamente difettoso (nuovo art. 72 cpv. 8).

5. I NUOVI CAPOVERSI

Il nuovo capoverso 6 dell'art. 72 regola la modalità di voto: il sistema di voto registra e conta i voti emessi durante ogni votazione. Voto e risultato appaiono sui tabelloni elettronici. Questo nuovo capoverso non cambierà nulla all'attuale prassi di voto: il tabellone indicherà i risultati delle votazioni come avviene già oggi.

Il nuovo cpv. 7 dell'art. 72 indica che i risultati delle votazioni verranno pubblicati sotto forma di elenco nominativo. Il risultato continuerà, come già oggi, a venire pubblicato sul verbale delle sedute del Gran Consiglio. Al risultato complessivo si aggiungerà anche l'elenco nominativo del voto.

Nell'elenco nominativo si dovrà menzionare per ogni deputato se:

- ha votato "si";
- ha votato "no";
- si è astenuto;

- non ha partecipato al voto;
- è assente scusato.

Per gli assenti scusati, si suggerisce di adottare il sistema adottato dal Consiglio comunale di Lugano, dove le postazioni degli assenti vengono bloccate ad inizio seduta. In questa maniera, già sul tabellone delle votazioni si potrà fare la distinzione, ad esempio utilizzando due colori diversi, tra coloro che erano assenti scusati e coloro che semplicemente non hanno partecipato al voto.

La formulazione del cpv. 7 non esclude che in futuro si possano adottare altre ed ulteriori forme di pubblicazione. È ad esempio pensabile che, una volta introdotta la trasmissione in tempo reale delle sedute parlamentari, i risultati potrebbero venir pubblicati anche online, magari congiuntamente ai file audio, come a San Gallo, o video, come in Consiglio nazionale, della seduta.

Il nuovo cpv. 8 dell'art. 72 disciplina le eccezioni, come ad esempio il voto nel caso in cui il voto elettronico dovesse essere fuori uso. Diversamente dal diritto federale, si rinuncia al voto per alzata e seduta, in quanto questa modalità di voto non permetterebbe di registrare il singolo voto dei deputati.

Differentemente dal diritto federale, si è anche rinunciato a disciplinare le eccezioni in un articolo disgiunto. Si ritiene infatti che per l'esclusione dalla pubblicazione dei risultati in caso di scrutinio segreto sia sufficiente il cpv. 1 dell'art. 72. D'altro canto in caso di difetto del sistema elettronico, vi è già una disposizione al cpv. 8 dello stesso articolo.

La Legge stabilisce il principio. Sarà per contro la prassi a stabilire come verrà applicato questo principio. Resta inteso comunque che con la nuova disposizione ogni deputato dovrà obbligatoriamente votare dal posto che gli è stato assegnato. Questo vincolo garantirà la correttezza degli elenchi nominativi dei voti.

Eventuali contestazioni saranno decise seduta stante, come da prassi attuale, dal Presidente in base all'art. 16 della Legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato.

6. CONCLUSIONI

Le modifiche legislative proposte nel presente rapporto sono da intendersi come un progetto di legge elaborato, ai sensi dell'art. 98 della Legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato.

La Commissione ha discusso e approvato gli adeguamenti legislativi necessari per poter pubblicare elenchi nominativi dei risultati delle votazioni.

Sulla base delle considerazioni contenute in questo rapporto, la Commissione speciale Costituzione e diritti politici chiede al Parlamento di approvare le modifiche legislative annesse e di considerare così evasa l'iniziativa in oggetto.

Per la Commissione speciale Costituzione e diritti politici:

Greta Gysin, relatrice

Agustoni - Bacchetta-Cattori - Caimi - Cavalli - Corti -

Mellini - Pagnamenta - Quadranti - Viscardi

Disegno di

LEGGE

sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato; modifica

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

- vista l'iniziativa parlamentare generica 14 marzo 2011 di Nenad Stojanovic e cofirmatari per il Gruppo PS;
- visto il rapporto 26 aprile 2012 della Commissione speciale Costituzione e diritti politici,

d e c r e t a :

I.

La legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato del 17 dicembre 2002 è modificata come segue:

**Modo di votazione.
Computo dei voti,
maggioranza assoluta,
pubblicazione dei
risultati**

Art. 72

¹La votazione avviene in modo manifesto, a meno che la legge preveda lo scrutinio segreto.

²Su richiesta di almeno 10 deputati o di un gruppo, la votazione si fa per appello nominale.

³Gli astenuti non sono computati; nelle votazioni a scrutinio segreto non sono inoltre computate le schede bianche e le schede nulle, riservate le norme per le elezioni.

⁴La maggioranza assoluta equivale alla metà più uno dei membri del Gran Consiglio.

⁵La maggioranza assoluta dei votanti equivale al numero di voti che, raddoppiato, dà un totale superiore di almeno un'unità a quello dei voti computabili.

⁶Il sistema di voto elettronico conta e registra i voti emessi durante ogni votazione. I voti dei deputati e il risultato della votazione appaiono su tabelloni elettronici.

⁷Il risultato della votazione è pubblicato sotto forma di elenco nominativo; in forma cartacea solo quello sul complesso.

⁸In caso di difetto dei dispositivi elettronici la votazione avviene per appello nominale.

II.

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi

Il Consiglio di Stato ne fissa la data di entrata in vigore.